

Eventi presso aziende nostre clienti

Condizioni supplementari (CS) della CSS Assicurazione SA
Edizione 02.2020

Indice

1	In generale	2
2	Oggetto, stipulazione e durata del contratto	2
3	Condizioni quadro generali dell'incarico	2
4	Iscrizioni e relative disdette nonché posticipazioni delle aziende nostre clienti	2
5	Numero minimo e massimo di partecipanti	2
6	Obblighi di collaborazione delle aziende nostre clienti	2
7	Prezzi	2
8	Pretese d'indennizzo in caso di annullamento e spostamenti	3
9	Responsabilità	3
10	Protezione dei dati e confidenzialità	3

- 1 In generale**
 Le CGA della CSS Assicurazione SA (qui di seguito denominata CSS) costituiscono la base delle presenti CS per i servizi della vivit, a condizione che le CS non prevedano alcuna regolamentazione divergente.
- 2 Oggetto, stipulazione e durata del contratto**
- 2.1 La CSS si impegna, in qualità di mandataria, a svolgere degli eventi come convenuto contrattualmente. In compenso, le aziende nostre clienti si impegnano a remunerare la CSS per l'incarico svolto.
- 2.2 L'obiettivo degli eventi è da un lato quello di sensibilizzare le aziende nostre clienti alle tematiche legate alla salute e d'altro lato di realizzare misure concernenti la salute.
- 2.3 In relazione alla stipulazione e alla durata del contratto valgono le cifre 4.2 e 4.3 delle CGC. Le aziende nostre clienti possono annullare in qualsiasi momento il contratto, tenendo presente che in tal caso si applicano le pretese ai sensi della cifra 8.
- 3 Condizioni quadro generali dell'incarico**
- 3.1 Le aziende nostre clienti nominano dalla loro cerchia una persona con diritto di firma e autorizzata ad impartire ordini che sarà interlocutrice a disposizione della CSS per tutta la durata dell'incarico. Tale persona deve provvedere all'amministrazione interna (p.es. comunicazione dell'offerta, pre-informazione ai partecipanti, disposizione dei locali, tecnica) in nome dell'azienda nostra cliente e/o dei partecipanti, rilasciare eventuali dichiarazioni di volontà nei confronti della CSS (p. es. iscrizioni e rispettive disdette) nonché adempiere agli obblighi di collaborazione secondo la cifra 6.
- 3.2 In linea di principio gli eventi vengono svolti nel luogo convenuto contrattualmente tra le parti. Ove le parti non abbiano convenuto nulla, gli eventi e le analisi saranno svolti nei locali delle aziende nostre clienti.
- 3.3 Restano riservate divergenze di contenuto, modifiche di luogo e di data nonché riorganizzazione delle persone collaboranti agli eventi. In modo particolare, la CSS o terzi incaricati sono autorizzati, senza preavviso, a sviluppare gli eventi ulteriormente, adeguarli allo stato attuale delle conoscenze, della tecnica o alle disposizioni delle autorità. I relativi costi di sviluppo e adeguamento vengono assunti dalla CSS.
- 3.4 Riconoscendo le presenti CS, al fine dello svolgimento delle prestazioni contrattuali convenute, le aziende nostre clienti autorizzano espressamente la CSS di incaricare terzi ritenuti idonei (aziende partner, persone esterne della rete vivit ecc.) oppure a cedere completamente lo svolgimento a terzi (sostituzione).
- 3.5 La CSS e i terzi incaricati si impegnano a svolgere gli eventi nei termini fissati, tuttavia si riservano il diritto di spostare la data senza indicazione di motivi e con debito preavviso. I ritardi non dovuti alla responsabilità della CSS, come ad esempio, dovuti a forza maggiore o a eventi imprevedibili (ad esempio, problemi di trasporto e di traffico, malattia, infortuni, assenze imprevedibili di collaboratori e simili) non autorizzano le aziende nostre clienti né alla richiesta di risarcimento danni né al recesso dal contratto.
- 3.6 La stipulazione di eventuali assicurazioni e l'assunzione di tali costi è di competenza delle aziende nostre clienti. La CSS non può essere resa responsabile di furti o smarrimento di oggetti.
- 4 Iscrizioni e relative disdette nonché spostamenti delle aziende nostre clienti**
 Le iscrizioni e le relative disdette, nonché le spostamenti da parte delle aziende nostre clienti assumono effetto giuridico soltanto se avvengono per iscritto o elettronicamente (e-mail) tramite la persona di contatto ai sensi della cifra 3.1.
- 5 Numero minimo e massimo di partecipanti**
- 5.1 La CSS può far dipendere lo svolgimento di un evento, a seconda del tipo di servizio, da un numero minimo e/o massimo di partecipanti.
- 5.2 Nel quadro del mandato, la CSS e le aziende nostre clienti fissano precedentemente a livello contrattuale il numero minimo e/o massimo dei partecipanti. Le aziende nostre clienti si assumono la responsabilità unica e completa per il numero di partecipanti in difetto o eccesso (cfr. cifre 5.3 e 5.4).
- 5.3 Se il numero minimo di partecipanti concordato non dovesse essere raggiunto ai sensi della cifra 5.2, le aziende nostre clienti non hanno diritto a disdire l'evento e devono alla CSS il prezzo per intero concordato. Resta riservato l'annullamento secondo la cifra 8.
- 5.4 Nel caso il numero dei partecipanti ecceda quanto convenuto ai sensi della cifra 5.2, la CSS svolge l'evento in ogni caso con il numero massimo di partecipanti convenuto, sempre al prezzo pieno convenuto. Le aziende nostre clienti possono decidere se incaricare la CSS di svolgere un ulteriore evento per il numero di partecipanti in eccesso. Resta riservato l'annullamento secondo la cifra 8.
- 6 Obblighi di collaborazione delle aziende nostre clienti**
- 6.1 Le aziende nostre clienti si impegnano, ove necessario per la fornitura di prestazioni convenute tramite la CSS, a mettere a disposizione gratuitamente di quest'ultima e di terzi incaricati le necessarie autorizzazioni di ingresso, accesso ai sistemi e utilizzo, nonché i necessari posti di lavoro, le informazioni, le istruzioni, le direttive e quant'altro.
- 6.2 Le aziende nostre clienti si impegnano inoltre a fornire indicazioni veritiere e garantiscono la completezza ed esattezza di informazioni, istruzioni e direttive consegnate alla CSS.
- 6.3 Qualora gli eventi richiedano conoscenze preliminari, la CSS o terzi incaricati provvederanno ad informare precedentemente le aziende nostre clienti o i partecipanti. Successivamente le aziende nostre clienti e i partecipanti saranno responsabili di disporre delle necessarie conoscenze preliminari.
- 6.4 Le aziende nostre clienti rispettano le norme di sicurezza e di ordine vigenti al luogo dell'evento (cfr. cifra 3.2 e 3.3).
- 6.5 Le aziende nostre clienti si impegnano a informare le persone partecipanti agli eventi in loro nome in merito agli obblighi di collaborazione menzionati. Le aziende nostre clienti sono responsabili per le azioni dei partecipanti, come se fossero le loro.
- 6.6 I ritardi e gli oneri maggiori ad essi legati, riconducibili all'erroneo adempimento degli obblighi di collaborazione menzionati, vanno a carico delle aziende nostre clienti.
- 7 Prezzi**
- 7.1 Il materiale e l'utilizzo di sistemi informatici, nonché ulteriori infrastrutture, sono compresi nel prezzo a meno che le parti non abbiano convenuto altrimenti.
- 7.2 Una prestazione pagata in anticipo deve essere utilizzata dalle aziende nostre clienti durante il periodo contrattuale convenuto. In casi del genere, le aziende nostre clienti non ricevono dalla CSS alcun bonifico o rimborso per prestazioni non rimosse. Rimane riservata la cifra 8.
- 7.3 Una partecipazione ridotta agli eventi non dà diritto ad una riduzione del prezzo dell'offerta.

8 Pretese d'indennizzo in caso di annullamento e spostamenti

- 8.1 Qualora le aziende nostre clienti per qualsiasi motivo retrocedano dall'offerta completa o desiderino spostare l'evento, sono tenute a informare immediatamente la CSS in merito per iscritto o elettronicamente (e-mail).
- 8.2 Se l'azienda nostra cliente dichiara il suo recesso al più tardi 30 giorni civili prima dello svolgimento dell'evento, essa sarà completamente esonerata dal pagamento del prezzo dell'offerta. Il recesso nei 15–29 giorni civili precedenti lo svolgimento prevede un addebito del 50% del prezzo convenuto. In caso di un recesso ancora più ravvicinato (14 giorni civili o meno prima dello svolgimento), la CSS addebita all'azienda nostra cliente il prezzo concordato pieno.
- 8.3 In caso di spostamento dell'attuazione dell'evento richiesto dall'azienda nostra cliente, per uno spostamento di 15–29 giorni civili prima dello svolgimento le sarà addebitato il 25% del prezzo concordato. In caso di uno spostamento ancora più ravvicinato (14 giorni civili o meno prima dello svolgimento), il cliente è tenuto a pagare un supplemento del 50% del prezzo concordato pieno.
- 8.4 Un acconto secondo la cifra 6.2 delle CGC sarà computato all'indennizzo secondo la cifra 8.2 sopra menzionata, in caso di un esonero del pagamento sarà completamente rimborsato.
- 8.5 L'entrata presso la CSS della dichiarazione di recesso o di spostamento scritta determina la data di recesso o dello spostamento.
- 8.6 Anziché far valere i diritti di rimborso per un eventuale importo già pagato, le aziende nostre clienti possono impiegare tale somma su richiesta e per quanto possibile anche per un altro servizio della vivit. Sono escluse ulteriori pretese da parte delle aziende nostre clienti derivanti dal venir meno del contratto.

9 Responsabilità

- 9.1 La CSS e terzi incaricati s'impegnano a svolgere le prestazioni di servizi concordate secondo scienza e coscienza nonché con la massima diligenza. Tuttavia, la CSS o terzi incaricati non possono essere resi responsabili per i risultati delle prestazioni. Tale dichiarazione di non responsabilità vale in modo particolare anche per danni a dati registrati, smarrimento di dati, disturbi o infortuni professionali in relazione agli eventi.
- 9.2 La responsabilità della CSS viene espressamente rifiutata, a meno che non possa essere attribuita intenzione o colpa grave alla CSS.
- 9.3 La CSS non assume alcuna responsabilità per terzi incaricati.
- 9.4 Sono esclusi dalla responsabilità soprattutto danni a seguito di mancato rispetto degli obblighi di collaborazione da parte delle aziende nostre clienti ai sensi della cifra 6 nonché di altri motivi che non rientrano nelle responsabilità della CSS.
- 9.5 Infine, la CSS non risponde degli oggetti personali delle aziende nostre clienti o dei partecipanti (cfr. anche cifra 3.6).

10 Protezione dei dati e confidenzialità

- 10.1 Attraverso la stipulazione e nel quadro dell'adempimento del contratto, le aziende nostre clienti autorizzano la CSS a far trattare da specialisti i dati personali ad essi affidati nel rispetto delle disposizioni concernenti la protezione dei dati (cfr. cifra 10.2). Inoltre, concedono alla CSS l'autorizzazione di utilizzare i dati da essa ottenuti per scopi di marketing nell'ambito del Gruppo CSS. Tali autorizzazioni possono essere revocate in qualsiasi momento dalle aziende nostre clienti.

10.2 Tutti i dati sulla salute saranno trattati con la massima riservatezza dalla CSS e non saranno trasmessi a terzi non autorizzati. I dati sulla salute nonché ulteriori dati sensibili saranno trattati soltanto da specialisti.

10.3 La valutazione complessiva dei dati sulla salute per le aziende nostre clienti avviene esclusivamente in modo anonimizzato, e per motivi di protezione dei dati soltanto a partire da 50 partecipanti.

